

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO

APPROVATO CON DDG N. 767 DEL 26/06/2023

DOCUMENTO REDATTO DA:
UOC Affari Generali
Dott.ssa Silvia Bruni

DOCUMENTO APPROVATO DA:
Direttore Amministrativo: Dott. Francesco Quagliariello
Direttore UOC Affari Generali: Dott. Francesco Così

INDICE

PARTE I– DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto).....	pag. 3
Art. 2 (Finalità e ambito di Applicazione).....	pag. 4

PARTE II– PROCEDURE DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DELL’INCARICO

Art. 3 (Individuazione del fabbisogno e ricognizione interna preliminare).....	pag. 5
Art. 4 (Procedura di selezione – Avviso pubblico).....	pag. 6
Art. 5 (Fasi della procedura di selezione).....	pag. 7
Art. 6 (Approvazione Atti).....	pag. 8
Art. 7 (Conferimento dell’incarico).....	pag. 8
Art. 8 (Verifica dell’esecuzione dell’incarico).....	pag. 10

PARTE III– DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 (Codice etico e di Comportamento del Policlinico).....	pag. 10
Art. 10 (Attuazione pubblicità degli incarichi – Amministrazione trasparente).....	pag. 10
Art. 11 (Norma di rinvio ad altre fonti).....	pag. 11
Art. 12 (Norma finale).....	pag. 11

APPENDICE – Normativa, Giurisprudenza, Dottrina.....	pag. 12
---	----------------

PARTE I– DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento, da parte della Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata” (di seguito PTV), di incarichi professionali di lavoro autonomo a personale esterno ai ruoli del Policlinico, sanitario e non sanitario, nonché il relativo regime di pubblicità in base alle norme vigenti in materia.
2. Il conferimento degli incarichi di cui al comma precedente deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità.
3. Le seguenti disposizioni si applicano alle procedure comparative di conferimento degli incarichi individuali ai sensi dell’art 7, comma 6 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.
4. La disciplina del presente Regolamento non si applica alle procedure di scelta del contrente previste per gli appalti di servizi di cui al vigente Codice dei contratti pubblici.

Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Si richiama integralmente l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale prevede che *“...per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria...”*.
2. Per le esigenze del PTV e per i Progetti ad esso assegnati in ambito Europeo, Ministeriale o Regionale, nonché per la realizzazione di attività correlate allo sviluppo di Studi Clinici *profit* e *no profit* ovvero Ricerche Finalizzate, per la realizzazione di Progetti aziendali finanziati anche da erogazioni liberali a carattere modale da parte di sponsor privati e Enti del terzo settore, ovvero mediante Accordi Convenzionali con Enti terzi, possono essere conferiti incarichi professionali a personale esterno, previo espletamento delle procedure selettive a mezzo di valutazione comparativa ex art. 7, comma 6bis del citato D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., rese pubbliche.

3. Per il conferimento degli incarichi esterni è necessaria la presenza dei seguenti presupposti:
- a) il fabbisogno del PTV o i fabbisogni legati all'attuazione dei Progetti finanziati da pubblico o enti privati di cui al comma 2 del presente articolo;
 - b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ai bisogni prestazionali del PTV e/o agli obiettivi dei progetti finanziati di cui al comma 2 del presente articolo;
 - c) il PTV deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - e) la determinazione della durata, dell'oggetto e del compenso della prestazione professionale di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
 - f) la preliminare individuazione della fonte finanziaria sulla quale dovrà gravare la spesa;
 - g) la comprovata qualificazione ed esperienza professionale nel rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla legge;
4. Rientrano in tale regolamentazione tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222, 2230 e seguenti del Codice Civile;
5. In particolari casi, non prevedibili a priori dal PTV, debitamente motivati e per i quali è necessario completare le attività progettuali in corso, in relazione ad esigenze improcrastinabili, il PTV stesso potrà prorogare il contratto già stipulato, per un periodo strettamente necessario alla conclusione delle attività oggetto della prestazione;
6. Si prescinde dalla procedura comparativa di cui al presente Regolamento, procedendo con affidamento diretto dell'incarico, nei seguenti casi tassativi:
- a. Avviso pubblico, ex art 7 comma 6bis del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. bandito ed andato deserto;
 - b. Unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
 - c. Assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della prestazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;

PARTE II– PROCEDURE DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DELL’INCARICO

Art. 3

(Individuazione fabbisogno e ricognizione interna preliminare)

1. Il processo volto ad acquisire e gestire gli incarichi di lavoro autonomo di cui al presente Regolamento è posto in capo alla UOC Affari Generali – Settore Incarichi, Collaborazioni, Organi ed Accordi convenzionali con enti terzi.
2. L’espressione del fabbisogno (professionalità necessarie) deve emergere da una specifica analisi effettuata, a cura del Direttore/Responsabile della struttura richiedente del PTV, ovvero dal Responsabile Scientifico/Amministrativo del Progetto/Studio Clinico, in base alle effettive attività di competenza dello stesso.

L’analisi deve evidenziare il contesto in cui si inserisce il Fabbisogno prestazionale ed il profilo richiesto, con particolare riferimento alle competenze professionali di alto profilo specialistico da acquisire.

Nel caso specifico in cui il Fabbisogno prestazionale si riferisca a settori/ambiti di Ricerca innovativi/emergenti il profilo dovrà essere connesso a tale settore /ambito di Ricerca innovativo/emergente, e prevedere elevate e comprovate competenze specialistiche nei settori di riferimento.

3. Nel caso di esigenze connesse all’attuazione dei Progetti cofinanziati da Enti Pubblici, *sponsor* Privati o Enti appartenenti al Terzo Settore, nonché correlate ad Atti convenzionali con Enti terzi, il Fabbisogno deve essere coerente con i contenuti progettuali e gli obiettivi da raggiungere.
4. A conclusione dell’analisi di cui ai precedenti punti il Direttore/Responsabile della struttura richiedente e nell’ambito della quale si espletano le prestazioni da acquisire, formula una richiesta in tal senso al Direttore Generale ed al Direttore della UOC Affari Generali del PTV.
5. Il Fabbisogno è approvato dal Direttore Generale, previo parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e/o dal Direttore Sanitario in funzione delle esigenze rappresentate dal Direttore/Responsabile della Struttura richiedente.
6. Ai fini dell’acquisizione delle professionalità richieste, ai sensi dell’art 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si accerta la presenza e la eventuale disponibilità di professionalità interne

al personale del Policlinico con i medesimi requisiti e competenze richieste dal Fabbisogno (procedura di interpello interno) mediante la pubblicazione dell'interpello nell'apposita sezione intranet per un periodo pari a 5 giorni.

7. Dell'esito dell'interpello interno è data comunicazione da parte della UOC Affari Generali al Direttore/Responsabile della struttura richiedente ai fini dell'acquisizione di professionisti esterni, ovvero ai fini della valutazione congiunta di eventuali candidature interne pervenute.

Art. 4

(Procedura di selezione – Avviso pubblico)

1. In caso di esito negativo dell'interpello interno di cui al precedente articolo, ai fini dell'individuazione delle professionalità necessarie, il Direttore Generale del PTV, su proposta della UOC Affari Generali, sottoscrive l'Avviso Pubblico, predisposto dalla medesima UOC Affari Generali, per procedura comparativa ex art. 7 comma 6bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., e chiede al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale.
2. Nell'Avviso devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
 - a. la descrizione del fabbisogno prestazionale e del profilo richiesto,
 - b. la fonte di finanziamento sulla quale graverà la spesa,
 - c. la tipologia dell'incarico,
 - d. la durata, l'impegno prestazionale presunto e l'oggetto,
 - e. il compenso della prestazione professionale,
 - f. i requisiti minimi di partecipazione alla procedura,
 - g. gli eventuali ulteriori elementi di valutazione con i corrispondenti criteri di valutazione,
 - h. i termini e le modalità per la presentazione delle candidature,
 - i. i criteri di ammissibilità e di valutazione,
 - j. il nominativo del Responsabile del Procedimento.
3. Alla procedura comparativa deve essere data idonea pubblicità mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito web istituzionale del PTV per un periodo di norma pari a 15 giorni.

Art. 5

(Fasi procedurali della selezione)

1. La procedura selettiva è esperita attraverso la comparazione di *curricula*. In casi particolari e per motivate esigenze, rappresentate dal Direttore/Responsabile della struttura richiedente può prevedere lo svolgimento di successivi colloqui valutativi.
2. La partecipazione alla procedura comparativa si formalizza con la presentazione da parte dell'interessato della domanda di partecipazione e della ulteriore documentazione prevista nell'Avviso, nelle modalità ed entro i termini indicati nel medesimo.
3. Scaduti i termini di presentazione della candidatura, il Direttore Generale del PTV, con apposito atto, nomina la Commissione incaricata di espletare la procedura comparativa.
4. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, minimo tre, un Presidente, di norma individuato nel Direttore Amministrativo ovvero nel Direttore Sanitario, o loro delegati, a seconda del profilo sanitario o non sanitario, e altri due componenti, coadiuvati da un Segretario. Tutti i componenti sono scelti nell'ambito del personale del PTV in relazione alle specificità delle tematiche professionali o tecniche richieste dalla tipologia di incarico.
5. Al fine di garantire “trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio”, Il Presidente, i Componenti ed il Segretario della Commissione, sottoscrivono la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità con il candidato ai sensi dell'art. 51 e 52 del c.p.c., in quanto applicabili.
6. La Commissione verifica, ai fini della ammissibilità delle candidature, che le stesse siano pervenute entro i termini e con le modalità previste nell'Avviso, verifica altresì la regolarità e completezza formale della documentazione necessaria.
7. La Commissione, con riferimento alle candidature ammesse procede con la propria attività valutativa e al termine dei lavori sulla base dei punteggi ottenuti nelle varie fasi previste dall'Avviso, redige graduatoria definitiva. Delle attività della Commissione è redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal Segretario.

Art. 6

(Approvazione Atti)

1. La Commissione conclusi i propri lavori, trasmette, per il tramite del Segretario, gli atti della procedura al Responsabile del procedimento che ne verifica la completezza formale e li trasmette al Direttore Generale ed al Direttore della UOC Affari Generali.
2. La UOC Affari Generali predispone specifico provvedimento deliberativo di approvazione degli atti di selezione e della graduatoria finale, nonché di autorizzazione alla formalizzazione dell'incarico oggetto della procedura comparativa espletata.
3. L'esito della valutazione è pubblicato sul sito istituzionale del PTV nella seguente sezione: Concorsi ed Avvisi-Incarichi di collaborazione-Esito, a cura del Segretario della commissione, con valore di notifica a tutti gli effetti di Legge e l'eventuale graduatoria pubblicata, ha durata di 12 mesi dalla data di pubblicazione.
4. Potrà ricorrersi alla graduatoria di cui al comma precedente anche per l'attivazione di ulteriori incarichi di prestazione professionale, per analoghi profili derivanti da altre richieste di fabbisogni, fermo restando le procedure di cui all'art.3 del presente Regolamento.

Art. 7

(Conferimento dell'incarico)

1. Ai candidati vincitori verrà conferito l'incarico di prestazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo, predisposto dalla UOC Affari Generali – Settore Incarichi, Collaborazioni, Organi ed Accordi Convenzionali con Enti Terzi, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, che sarà sottoscritto dal professionista e dal Direttore Generale del PTV. In assenza di accettazione dell'incarico o di impossibilità al conferimento per carenza di requisiti soggettivi si provvede allo scorrimento della graduatoria di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
2. Ai fini della stipula del contratto è richiesta al contraente la presentazione di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse nonché la titolarità di altri eventuali incarichi o cariche ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c del D. Lgs 33/2013.
3. Nel caso in cui il contraente sia dipendente di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione d'appartenenza di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 s.m.i.

4. Preliminarmente all'avvio delle attività correlate all'incarico di lavoro autonomo, il PTV garantisce l'assolvimento degli obblighi correlati, in tema di sorveglianza sanitaria, prevenzione e protezione, nonché di formazione obbligatoria generale e specifica ove dovuta.
5. Il contratto deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente, nonché:
 - a. oggetto della prestazione e la quantificazione della prestazione ovvero delle ore necessarie per la realizzazione della prestazione professionale;
 - b. modalità di esecuzione della prestazione;
 - c. decorrenza dell'efficacia;
 - d. data di conclusione del rapporto prestazionale che potrà corrispondere con quello di chiusura del Progetto/Studio/Ricerca, e potrà prevedere l'ipotesi eccezionale di proroga contrattuale esclusivamente nel caso di mancata conclusione dello svolgimento delle prestazioni per causa non imputabile al professionista, ferma restando la previsione del recesso e di eventuali clausole risolutive;
 - e. il compenso complessivo previsto/ ovvero il compenso orario previsto;
 - f. gli adempimenti richiesti al professionista ai fini del pagamento nonché le modalità di erogazione dei compensi, ivi compresa la verifica di regolare esecuzione da parte del Responsabile prevista al successivo art. 8
 - g. il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie.
6. Il compenso, da intendersi onnicomprensivo, al netto degli oneri accessori di legge a carico del PTV, nonché degli eventuali rimborsi spesa, è di norma, computato sulla base di tariffe orarie lorde distinte in due fasce a seconda del profilo professionale richiesto, dettagliate nella tabella di seguito riportata:

PROFILO PROFESSIONALE	Compenso lordo orario
Professionista specialista	Euro 60,00
Professionista non specialista	Euro 40,00

7. Nell'eventualità che nell'Atto di definizione/Protocollo/Atto Convenzionale con enti Terzi, che delinea il Progetto e le Linee Guida dello stesso, sia quantificato forfettariamente il compenso da attribuire alle prestazioni da realizzare mediante il professionista da acquisire

con contratto di lavoro autonomo, verrà attribuito il compenso forfettario già indicato, prescindendo dalle tariffe suddette.

Art. 8

(Verifica dell'esecuzione dell'incarico)

1. Ai fini della liquidazione del compenso, il professionista presenta al Referente delle attività contrattuali, espressamente indicato nel contratto, una relazione dettagliata sull'attività svolta. Lo stesso Referente attesta la regolare esecuzione dell'attività svolta attraverso la verifica della coerenza dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico rispetto a quelli previsti nel contratto e la trasmette agli uffici competenti della UOC Affari Generali per la liquidazione.
2. Il compenso è corrisposto di norma bimestralmente, previo invio di fattura in formato elettronico al PTV.

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

(Codice etico e di comportamento del Policlinico)

1. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice etico e di comportamento della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata” adottato con DDG 571/17, si applicano, per quanto compatibili con le modalità di svolgimento degli incarichi, anche agli esperti titolari di incarico ai sensi del presente Regolamento.
2. La presente disposizione è richiamata nei singoli contratti individuali.

Art. 10

(Attuazione e pubblicità degli incarichi - Amministrazione Trasparente)

1. L'incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dall'art. 53, comma 14, del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.
2. L'incarico è inserito a cura della UOC Affari Generali nel Portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, per l'inserimento

nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi esterni, come previsto dal Decreto Trasparenza, così come modificato dal D. Lgs n. 97/2016.

Art. 11

(Norma di rinvio e altre fonti)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di lavoro autonomo e alle disposizioni Regolamentari applicabili a particolari tipi di contratto e/o a particolari categorie di professionisti, nonché a ciascun Avviso di selezione per procedura comparativa che costituisce "lex specialis".
2. Per gli adempimenti fiscali e previdenziali si applica la normativa vigente in relazione alla tipologia di professionista.

Art. 12

(Norma finale)

1. Il presente Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali di lavoro autonomo sostituisce ogni precedente regolamentazione interna ed entra in vigore dalla data della pubblicazione della Delibera del Direttore Generale di adozione del presente atto, che sarà contestualmente pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale del PTV.

APPENDICE

NORMATIVA

- **Art. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165** “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
- **Art. 1, comma 147 della L. 24 dicembre 2012 n. 228** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2013).
- **D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75** “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
- **D. Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36** Codice dei Contratti Pubblici

GIURISPRUDENZA

Sentenza 16 maggio 2022 n. 222, Corte dei Conti, Sezione II, giurisdizionale centrale d’appello

DOTTRINA

Il danno erariale per incarichi esterni, Nicola Niglio 2022, Commento alla Corte dei Conti, Sez II, sentenza 16 Maggio 2022 n. 222

L’affidamento degli incarichi da parte dell’Azienda sanitaria. Gli orientamenti della Corte dei Conti. Fernanda Fraioli, 2023 Quotidiano Sanità